

ALLEGATO "B" AL N. 3144 DI RACCOLTA

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1)

Denominazione, ispirazione, composizione e durata

1. E' costituita la **Federazione Nazionale tra le Associazioni di Volontariato Sanitario ONLUS**, in sigla Federavo onlus e di seguito Federavo , con sede a Milano in via Giuseppe Dezza 26, che agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale ed opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria ai sensi della legge n. 266/1991 nonché dell'art.10 del D. Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.
2. La Federavo assume, nella propria denominazione, la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), con l'obbligo di farne uso in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. La Federavo è diretta emanazione dell'Associazione Fondatori di una nuova Cultura per il Volontariato ONLUS, di seguito (AFCV), che custodisce, coltiva e tramanda i valori e la tradizione del Volontariato sanitario, della quale condivide gli ideali e le finalità e ne riconosce l'autorità morale.
4. La Federavo trae le proprie origini dalla volontà delle Associazioni federate di dotarsi di un'Istituzione di coordinamento e di collegamento a livello nazionale.
5. La Federavo, in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. Riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana come un tratto essenziale della propria identità.
6. La Federavo è apartitica, non confessionale, afferma e tutela la propria autonomia di decisione e di scelta al fine di evitare ogni possibile strumentalizzazione; basa la propria organizzazione sulla democraticità della struttura; esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto operando esclusivamente per fini di solidarietà e le prestazioni personali dei propri aderenti nonché degli aderenti alle Associazioni federate sono svolte a titolo gratuito.
7. Per lo svolgimento dei propri compiti ed il raggiungimento dei propri scopi la Federavo si avvale, in misura determinante e prevalente, delle prestazioni personali e volontarie degli aderenti alle proprie Associazioni federate, denominate con l'acronimo AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) seguito dal nome della località in cui operano. Le AVO locali aderiscono all'organizzazione regionale sovraordinata, denominata con l'acronimo AVO seguito dal nome della regione di appartenenza, disciplinata da proprio Statuto, con funzioni di coordinamento a livello regionale e di collegamento con la Federavo.
8. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2)

Scopi e modalità di intervento

1. La Federavo promuove a livello nazionale l'azione diretta delle AVO locali e

delle associazioni federate per la prestazione di un servizio volontario, qualificato e gratuito a favore degli ammalati al fine di assicurare una presenza amichevole offrendo loro calore umano, dialogo e aiuto per lottare contro la sofferenza, il disagio, la solitudine e l'isolamento, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario medico e paramedico. Il servizio prestato è di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali o alternative, integrandone anche l'attività per perseguire obiettivi di umanizzazione senza sostituirsi nei compiti e nelle responsabilità delle strutture stesse.

2. La Federavo opera per lo sviluppo armonico e coordinato del progetto AVO sul territorio nazionale favorendo lo scambio di informazioni, la circolazione di saperi, di competenze e di esperienze. Si impegna inoltre a promuovere l'immagine dell'AVO presso Istituzioni nazionali, Associazioni di volontariato di dimensione nazionale e sovranazionale, presso le organizzazioni di coordinamento, gli organi di stampa. Si impegna inoltre a offrire servizi di consulenza alle AVO regionali e locali, a esperire ogni tentativo per dirimere eventuali conflitti e controversie. Si impegna infine a vegliare sul rispetto delle norme statutarie e dei principi fondanti dell'AVO da parte di tutte le Associazioni federate.
3. La Federavo considera la formazione come momento essenziale della propria missione associativa e promuove tutte le iniziative utili a tale scopo.
4. Per il perseguimento degli obiettivi e in ragione dei principi e dei valori cui si ispira, è compito della Federavo:
 - a) diffondere la cultura della solidarietà e della sussidiarietà tra le persone, i corpi sociali, le Nazioni, senza discriminazione di genere, razza o etnia, classe sociale, cultura, credo religioso o politico e cittadinanza;
 - b) emanare direttive e atti di indirizzo nei confronti di tutte le AVO regionali e locali;
 - c) stabilire gli indirizzi generali, mediante linee guida, per la formazione di base e permanente degli aderenti alle Associazioni federate a tutti i livelli, per il costante aggiornamento delle prestazioni, nei metodi e nei contenuti, prevedendo verifiche periodiche sulla qualità ed efficienza delle stesse;
 - d) promuovere iniziative di educazione alla salute e di informazione dei cittadini nonché di sensibilizzazione delle Istituzioni al fine di favorire l'adeguamento dell'offerta di servizi socio-sanitari alle esigenze della comunità e l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla normativa vigente;
 - e) organizzare eventi, convegni e iniziative di vario genere finalizzati alla formazione degli iscritti all'AVO e allo sviluppo del dibattito sui temi della solidarietà sociale;
 - f) realizzare pubblicazioni tradizionali e in formato digitale, utili ai fini formativi e alla diffusione della conoscenza della Federazione, dell'AVO in generale, dei suoi obiettivi e delle sue attività;
 - g) promuovere le relazioni intergenerazionali anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con la Scuola e l'Università. A tal fine Federavo si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani, denominate AVO Giovani, rappresentati dai propri referenti locali, da

- un delegato per ogni regione e da un Coordinatore a livello nazionale, che possano offrire all'AVO, nel suo complesso, le loro peculiari risorse;
- h) coordinare le attività delle AVO locali e regionali fornendo loro linee di indirizzo, consulenza sotto il profilo organizzativo, amministrativo-fiscale e legale ed ogni altra forma di assistenza utile alla realizzazione delle finalità istituzionali.
 - i) concedere l'uso del logo e del marchio "AVO" alle Associazioni di Volontariato sanitario, locali e regionali nonché vigilare sul suo corretto uso.
5. È fatto divieto alla Federavo di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS individuate all'articolo 10 del D. lgs 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3)

Loghi, marchio, segni distintivi e testata "Noi Insieme"

1. Il logo, le strutture, i servizi della Federavo devono essere utilizzati esclusivamente per i fini federativi previsti dallo Statuto.
2. La Federavo è titolare del logo, del marchio, di ogni altro segno distintivo dell'AVO e ne tutela il corretto utilizzo.
3. Il marchio dell'AVO è registrato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi con il n° MI2006C005367 nelle classi 41 e 44.
4. Il marchio figurativo AVO è costituito da una impronta quadrata di colore rosso al cui interno sono scritte in carattere speciale le parole ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI disposte su tre righe parallele. In particolare, le lettere iniziali di ciascuna delle suddette parole sono marcate in grassetto in modo che si possa leggere in senso verticale la ulteriore parola "AVO". Infine, il lato di base dell'impronta quadrata termina a destra con la lettera "H" in carattere speciale.
5. Il logo dell'AVO regionale è costituito da due impronte quadrate sovrapposte ed eccentriche la cui superficie angolare, risultato della sovrapposizione, è evidenziata da un elemento grafico puntinato, al cui interno sono scritte in carattere speciale le parole ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI disposte su tre righe parallele. In particolare, le lettere iniziali di ciascuna delle suddette parole sono marcate in grassetto in modo che si possa leggere in senso verticale la ulteriore parola "AVO". Infine, il lato di base dell'impronta quadrata termina a destra con la lettera "H" in carattere speciale.
6. Il logo della Federavo è costituito da due impronte quadrate sovrapposte ed eccentriche la cui superficie angolare, risultato della sovrapposizione, è evidenziata da un elemento grafico puntinato. Le impronte sono di colore verde al cui interno è scritta in carattere speciale la parola "federavo".
7. Fatte salve iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le Istituzioni pubbliche, l'abbinamento non temporaneo del logo e del marchio AVO/AVO regionale/Federavo e/o dei loro segni distintivi con il logo e/o i segni distintivi di altri soggetti, incluse altre associazioni di volontariato, deve essere previamente autorizzato dal Consiglio Direttivo, su richiesta espressa dell'AVO regionale territorialmente competente ovvero del rappresentante di altra Associazione federata.
8. La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del logo, del marchio e di ogni altro segno distintivo è esercitata dal Consiglio Direttivo.

9. La Federavo detiene la proprietà esclusiva del bollettino “Noi Insieme”.
ART. 4)

Fonti di disciplina

1. La Federavo è disciplinata dalle norme dello Statuto, dai Regolamenti, da disposizioni esecutive interne e da atti di indirizzo emanati dal Consiglio Direttivo, ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

TITOLO II

Associazioni federate

ART. 5)

Aderenti e modalità di ammissione

1. Aderiscono alla Federavo:
- le AVO locali associate alle rispettive AVO regionali o, in loro mancanza, associate ad AVO regionali limitrofe, che per due anni consecutivi abbiano dato prova di condividere gli scopi della Federavo, abbiano rispettato le norme dello Statuto e contribuito, con la propria attività, a realizzarne le finalità a livello locale;
 - le AVO regionali;
 - l'Associazione Fondatori di una nuova Cultura per il Volontariato (AFCV) ONLUS;
 - ogni altra Associazione che si riconosca nei principi ispiratori dell'AVO.
2. Le AVO locali e regionali federate o che intendano aderire alla Federavo devono osservare le norme generali e speciali previste dalle leggi sul volontariato e sulle ONLUS. Le altre Associazioni, debbono rispettare nei propri statuti le norme imposte dalle leggi, a qualsiasi titolo emanate, che ne disciplinano l'attività e sul rispetto delle quali la Federavo, prima della loro ammissione alla federazione, si riserva ogni più ampio controllo.
3. Sull'istanza di federazione presentata alla Federavo attraverso l'AVO regionale di competenza nel caso delle AVO locali e direttamente nel caso delle AVO Regionali e delle altre Associazioni federate, delibera il Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e inappellabile.
4. Alle AVO locali non ancora federate è provvisoriamente concesso l'uso del logo e del marchio AVO, con delibera del Consiglio Direttivo previa richiesta dell'AVO regionale di competenza. Con la concessione provvisoria del logo e del marchio, salva diversa disposizione del Consiglio Direttivo, l'AVO locale è ammessa a partecipare alle attività della Federavo con esclusione del diritto di voto in Assemblea e del pagamento della quota associativa. Se, tuttavia, decorso il periodo dei due anni non è presentata istanza di federazione entro l'ulteriore termine di sei mesi, l'AVO locale decadrà dalla facoltà di richiedere l'iscrizione e dalla concessione provvisoria del logo e del marchio “AVO”.
5. Inoltre, se nelle more del procedimento di federazione, le AVO aspiranti svolgano attività in contrasto con quelle previste dal presente Statuto, non osservino le deliberazioni degli organi associativi competenti, non adempiano puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Federazione, decadranno immediatamente dalla facoltà di richiedere l'iscrizione alla Federavo e dalla concessione provvisoria dell'uso del logo e

del marchio AVO. Il provvedimento è assunto con delibera motivata e inappellabile del Consiglio Direttivo su segnalazione del Presidente dell'AVO regionale competente o di chiunque ne abbia interesse.

6. Il numero delle Associazioni federate è illimitato.

ART. 6)

Diritti ed obblighi delle Associazioni federate

1. Le Associazioni federate sono tenute a:
 - a) osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere e le disposizioni interne della Federazione;
 - b) versare la quota federativa annuale, nella misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea;
 - c) prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali.
2. La quota federativa annuale è intrasmissibile ad eccezione delle devoluzioni successive allo scioglimento dell'Associazione federata e non è rivalutabile.
3. Tra le Associazioni federate vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
4. Le Associazioni federate hanno diritto a:
 - a. eleggere liberamente e democraticamente gli Organi della Federavo;
 - b. approvare lo Statuto nonché le sue modificazioni e i regolamenti;
 - c. usufruire di tutti i servizi forniti dalla Federavo;
 - d. essere informate su tutte le attività ed iniziative della Federavo;
 - e. farsi promotrici di iniziative e progetti da sviluppare in ambito sovragregionale o nazionale per il tramite del Consiglio delle Regioni;
 - f. chiedere la pubblicazione di propri contributi sul bollettino "Noi Insieme".
5. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7)

Cessazione del rapporto associativo

1. Le Associazioni sono federate senza limiti di tempo. Cessano di farne parte per recesso, decadenza ed esclusione.
 - a) Recesso: le Associazioni federate possono recedere dalla Federavo, con propria delibera assembleare adottata con le maggioranze previste dal proprio Statuto, dandone comunicazione scritta, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Presidente dell'AVO regionale competente, se si tratta di AVO locale, o direttamente alla Federavo se si tratta di AVO regionale o di altra Associazione federata. Il recesso è ratificato dal Consiglio Direttivo che provvederà alla cancellazione della medesima dal libro delle Associazioni federate.
 - b) Decadenza: il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduta l'Associazione federata che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione e/o che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali. Sono altresì dichiarate decadute le AVO locali che, decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 6 comma 4°, non presentino istanza di federazione.

c) Esclusione: può essere esclusa l'Associazione federata a seguito di ripetute, gravi violazioni dello Statuto; il provvedimento sarà altresì assunto qualora il Presidente o membri del direttivo o nuclei di volontari tengano una condotta che pregiudichi o condizioni gravemente il corretto svolgimento della vita associativa, che comprometta il buon nome dell'AVO e violi i principi su cui essa si fonda. Il procedimento di esclusione è intrapreso direttamente dal Consiglio Direttivo, in caso di palese inerzia da parte del Presidente dell'AVO locale o regionale o dei rappresentanti legali dell'AFCV e delle altre Associazioni federate, anche su richiesta o segnalazione di chiunque ne abbia interesse o ne sia venuto a conoscenza.

Può essere parimenti esclusa l'Associazione che svolga attività in contrasto con quelle previste dal presente Statuto; che non corrisponda per due anni consecutivi la quota annuale nel termine previsto dal Consiglio Direttivo e nonostante suo formale sollecito; che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Federazione.

2. L'esclusione, assunte le necessarie informazioni e sentito il parere del Consiglio delle Regioni, è deliberata dal Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione all'Associazione interessata, all'AVO regionale territorialmente competente nonché a tutti gli enti pubblici e privati presso i quali tale comunicazione abbia rilevanza.
3. Nel caso di recesso deliberato dall'AVO regionale, l'utilizzo del logo, del marchio e di ogni altro segno distintivo dell'AVO è inibito anche per ogni AVO locale che abbia approvato la delibera di recesso.
4. Alle AVO locali o regionali e alle altre Associazioni federate recedute, decadute o escluse, è inibito, con effetto immediato, l'uso del logo, del marchio e/o di qualsiasi segno di riconoscimento e simbolo di individuazione che le possa collegare, anche in via indiretta, all'AVO, salvo diversa e motivata delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Le AVO regionali

ART. 8)

AVO regionali e disciplina dei rapporti con Federavo ONLUS

1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, Federavo riconosce e valorizza la funzione dell'AVO regionale come sede privilegiata ove le AVO locali – e tramite esse i volontari che incarnano la ragione per la quale l'AVO è stata fondata – possano svolgere la propria missione nel rispetto delle tradizioni, delle specificità dei contesti sociali e delle sensibilità che caratterizzano i variegati territori del Paese.
2. Il ruolo istituzionale delle Associazioni regionali, sottolineato e riconosciuto attraverso la creazione dell'organismo federale definito Consiglio delle Regioni, si esprime mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) Coordinare le attività delle AVO locali nella qualità di primo e fondamentale interlocutore delle medesime nell'ambito della struttura federale.

- b) Programmare eventi regionali finalizzati alla formazione, alla promozione dell'Associazione, al rafforzamento dello spirito associativo e della rete regionale delle AVO.
 - c) Stipulare convenzioni e accordi con Istituzioni, Enti pubblici e privati, altre associazioni a livello regionale.
 - d) Assistere e sostenere le AVO locali con una presenza costante e continua.
 - e) Promuovere lo sviluppo e l'immagine dell'AVO sul territorio regionale.
 - f) Assumere la responsabilità di garante del rispetto dei principi e dei valori dell'AVO da parte delle Associazioni locali di pertinenza, con conseguente capacità di richiedere la collaborazione delle medesime per eventuali verifiche e consultazioni o acquisizioni di specifica documentazione.
 - g) Rappresentare le istanze delle AVO locali presso la Federavo, e diffondere nei territori di propria pertinenza ampia e corretta informazione sui programmi, le linee guida, le iniziative varate o promosse da Federavo.
 - h) Partecipare a Comitati e Commissioni federali con il compito di svolgere attività di indagine, studio e ricerca per l'acquisizione di dati utili allo sviluppo dei programmi varati dal Consiglio Direttivo di intesa con il Consiglio delle Regioni.
 - i) Collaborare con il Consiglio Direttivo per la promozione, la progettazione e la realizzazione di iniziative interregionali e nazionali.
 - j) Assumere la responsabilità di referente della Federavo per il corretto sviluppo di iniziative di livello nazionale.
3. La Federavo garantisce peraltro il pieno rispetto dell'autonomia delle AVO regionali attribuendo ad esse la funzione di intervenire attivamente per la gestione delle controversie interne alle AVO regionali; adottando, attraverso gli organismi statutari regionali deputati, le procedure e i provvedimenti al fine di prevenire o risolvere eventi tali da compromettere la funzionalità e l'efficienza di AVO locali sul territorio di pertinenza o dell'AVO regionale medesima o di pregiudicare o condizionare gravemente il corretto svolgimento della vita associativa nell'ambito territoriale di propria pertinenza. Tali procedure e provvedimenti in particolare saranno adottati:
- I. Qualora si rilevino comportamenti o si verifichino fatti configurabili come gravi violazioni delle norme previste dagli Statuti locali, regionali o dallo Statuto della Federavo.
 - II. Qualora si rilevino violazioni dei principi fondanti dell'AVO la cui entità sia tale da comprometterne l'immagine e il buon nome.

La Federavo pertanto riconosce efficacia ai provvedimenti sanzionatori intrapresi da un'AVO Regionale nei confronti di una propria Associata comportanti la sospensione e l'esclusione, fermi ed impregiudicati i provvedimenti in materia di inibizione dall'uso del logo, del marchio e di qualunque altro segno distintivo AVO che sono e rimangono di competenza esclusiva della Federavo.

TITOLO IV

Gli Organi

ART. 9)

Tipologia degli organi

1. Sono organi della Federavo:
 - a. l'Assemblea Nazionale delle Associazioni federate
 - b. il Presidente Federavo
 - c. il Vicepresidente rappresentante delle Regioni
 - d. il Consiglio Direttivo
 - e. il Consiglio delle Regioni
 - f. il Collegio dei Revisori Legale
 - g. il Collegio dei Probiviri
2. Il Presidente, il Vicepresidente rappresentante delle Regioni, i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori Legale e dei Probiviri, sono eletti dall'Assemblea secondo le disposizioni del Regolamento elettorale allegato al presente Statuto.
3. I membri del Consiglio delle Regioni sono i Presidenti delle AVO regionali eletti nelle rispettive Assemblee regionali.

ART. 10)

L'Assemblea delle Associazioni federate

1. L'Assemblea è composta da tutte le Associazioni federate in regola con il versamento della quota annuale, in persona dei rispettivi Presidenti in carica.
2. I Presidenti, mediante conferimento di delega scritta e firmata, possono farsi rappresentare in Assemblea dal proprio Vicepresidente o in mancanza dal Presidente o Vicepresidente di altra Associazione federata. Non sono ammesse più di due deleghe salvo diversa disposizione dell'Assemblea che, in ogni caso, non potrà deliberare un aumento delle deleghe oltre le tre. La delega al Presidente o al Vicepresidente di altra associazione non è ammessa per le elezioni degli Organi federali e non può essere conferita a coloro che ricoprono cariche sociali all'interno della Federavo.
3. La sede dell'Assemblea è stabilita dal Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Federavo e, in caso di suo impedimento, da un Vicepresidente o da altro membro del Consiglio Direttivo, su designazione dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario dell'Assemblea.
5. L'Assemblea delibera a voto palese per alzata di mano e a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento della Federazione. In caso di parità di voti la mozione, oggetto di discussione, viene respinta. L'Assemblea ha la facoltà di decidere che si deliberi a voto segreto su particolari questioni. L'elezione dei membri degli organi federali avviene sempre a scrutinio segreto.
6. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutte le Associazioni federate.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze:
 - a. approvare gli indirizzi di politica federale;
 - b. approvare il bilancio consuntivo;

- c. approvare il bilancio preventivo;
- d. approvare impegni economici pluriennali;
- e. eleggere il Presidente, il Vicepresidente rappresentante delle regioni, i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
- f. promuovere l'azione di responsabilità del Presidente, del Vicepresidente rappresentante delle regioni e del Consiglio Direttivo;
- g. deliberare in via definitiva la rimozione di uno o più membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
- h. deliberare la composizione del Consiglio Direttivo;
- i. approvare lo Statuto e le relative modifiche;
- j. approvare i Regolamenti e le relative modifiche;
- k. determinare l'ammontare della quota federativa annuale;
- l. approvare i modelli di statuto e di regolamento che, deliberati dal Consiglio Direttivo, saranno proposti alle AVO regionali e alle AVO locali come orientamento per i rispettivi statuti e regolamenti;
- m. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo, per motivi di necessità ed urgenza;
- n. deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno.

ART. 11)

Assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto, in proprio o per delega. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In via straordinaria è convocata dal Presidente Federavo su iniziativa propria, su richiesta del Consiglio Direttivo o su domanda motivata di almeno un decimo delle Associazioni federate, e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare lo scioglimento della Federazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori nonché per le modifiche dello Statuto.

Per la modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

3. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata con avviso scritto, inviato almeno quindici giorni prima, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica o certificata, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno in prima ed eventualmente in seconda convocazione.

ART. 12)

Il Presidente Federavo

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea delle Associazioni federate, è il garante dei valori fondanti e dei princîpi statutari della Federazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federavo di fronte a terzi ed in giudizio.
3. Al Presidente spetta, inoltre:
 - a. Dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b. Convocare e presiedere l'Assemblea delle Associazioni federate, il Consiglio Direttivo e il Consiglio delle Regioni.
 - c. Accettare, previa delega scritta del Consiglio Direttivo, erogazioni liberali a titolo di donazione, eredità o legato.
 - d. Stipulare convenzioni con enti e soggetti pubblici e privati.
 - e. Assumere, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
4. In caso di assenza, impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente supplente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente rappresentante delle Regioni.
5. Il Presidente resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato solo per un altro mandato alla scadenza del quale diviene ineleggibile anche come membro del Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente decade dall'incarico per cause di incompatibilità o di ineleggibilità, originarie o sopravvenute, ed automaticamente per scioglimento del Consiglio Direttivo.
7. Il Presidente è rimosso dall'incarico, con provvedimento definitivo ed immediatamente esecutivo del Collegio dei Probiviri, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni si sia reso responsabile:
 - a. di azioni od omissioni compiute con dolo o colpa grave che abbiano determinato un grave pregiudizio anche economico per la Federavo;
 - b. di violazioni dei princîpi fondanti l'AVO, di comportamenti eticamente e deontologicamente in contrasto con la dignità della carica, tali da compromettere la credibilità della Federavo oltre l'immagine e il buon nome dell'AVO nel suo complesso.

La procedura è avviata mediante presentazione al Collegio dei Probiviri di un'istanza sufficientemente documentata da parte della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo con diritto di voto o da parte della metà più uno dei componenti del Consiglio delle Regioni o da parte di un decimo delle Associazioni federate.

Nelle more del procedimento disciplinare, il Presidente è sospeso e sostituito dal Vicepresidente supplente o, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente rappresentante delle Regioni, per i soli adempimenti aventi carattere d'urgenza e per l'attività di ordinaria amministrazione.

8. Nelle ipotesi di intervenuta decadenza e di rimozione di cui ai superiori commi 6 e 7, salvo il caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, nonché nei casi di morte o dimissioni e in tutti gli altri casi in cui il Presidente non voglia o non possa adempiere alle proprie funzioni in maniera permanente, è sostituito, previa delibera del Collegio dei Probiviri, fino alla scadenza naturale del mandato, dal Vicepresidente supplente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente rappresentante delle Regioni. Nel caso di scioglimento dell'intero Consiglio Direttivo, le funzioni del Vicepresidente supplente o del Vicepresidente rappresentante delle Regioni, sono limitate all'espletamento delle procedure elettive e di convocazione dell'Assemblea e fino all'insediamento del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 13)

Il Vicepresidente rappresentante delle regioni

1. Il Vicepresidente, rappresentante delle AVO regionali nel Consiglio direttivo della Federavo, è eletto dall'Assemblea delle Associazioni federate tra i Presidenti delle AVO regionali.
2. Egli è soggetto a vincolo di mandato cosicché la perdita della carica di Presidente nell'AVO regionale di appartenenza non comporta decadenza dal Consiglio Direttivo della Federavo.
3. Al Vicepresidente rappresentante delle regioni si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme del Presidente della Federavo.

ART. 14)

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo della Federavo. È composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri; resta in carica tre anni e i suoi componenti effettivi possono essere riconfermati per non più di altri due mandati consecutivi.
2. Ogni variazione del numero dei Consiglieri deve essere deliberata dall'Assemblea, almeno un anno prima del rinnovo delle cariche federative.
3. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, su proposta del Presidente, nomina il Vicepresidente supplente, il Tesoriere e il Segretario; questi ultimi anche esterni alla Federavo.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni tre mesi su iniziativa del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente supplente, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti aventi diritto di voto.
5. Alle riunioni del Consiglio partecipano, come membri aggiunti senza diritto di voto, il Vicepresidente del Consiglio delle regioni ed il Coordinatore nazionale dell'AVO Giovani, il Segretario e il Tesoriere se membri esterni.

6. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene per avviso scritto inviato dal Presidente con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.
7. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
8. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive determina la decadenza del Consigliere assente, con deliberazione adottata dal Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza. Avverso tale provvedimento il Consigliere dichiarato decaduto può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.
9. In caso di dimissioni, decadenza, incompatibilità sopravvenuta o originaria di uno o più membri del Consiglio si procede per cooptazione attingendo alla graduatoria dei primi non eletti nella medesima lista. In caso di rifiuto del chiamato o dei chiamati o qualora, per qualsiasi ragione, venisse meno la metà più uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà immediata comunicazione al Collegio dei Probiviri il quale deve deliberare lo scioglimento del Consiglio Direttivo e convocare l'Assemblea per le elezioni.
10. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e agli altri Organi federativi.
In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:
 - a. dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea Nazionale;
 - b. dare esecuzione al programma di attività approvato dall'Assemblea;
 - c. approvare il progetto di bilancio consuntivo e il progetto di bilancio preventivo;
 - d. su espressa delega dell'Assemblea, apportare variazioni – ove giudicato necessario e/o opportuno – tra i capitoli di spesa del bilancio, fatti salvi i relativi saldi;
 - e. emanare disposizioni esecutive dello Statuto e atti di indirizzo verso le Associazioni federate;
 - f. verificare il rispetto, da parte delle Associazioni federate, dello Statuto, del Regolamento e delle linee guida emanate dalla Federavo;
 - g. redigere modelli di Statuto e di Regolamento per le AVO Regionali e le AVO locali, fissandone i punti irrinunciabili per l'inserimento nei rispettivi statuti e regolamenti;
 - h. redigere il Regolamento interno o altri Regolamenti della Federavo e le relative variazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i. redigere le schede Federavo;
 - j. amministrare il patrimonio della Federazione;
 - k. accogliere o rigettare le istanze di ammissione alla Federazione delle Associazioni AVO;
 - l. determinare l'importo della quota federativa annuale da

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- m. promuovere convegni, conferenze ed altri eventi a livello nazionale;
 - n. nominare uno o più consulenti e collaboratori dotati di specifica e comprovata esperienza in settori di intervento della Federavo;
 - o. deliberare l'approvazione di convenzioni con altri enti o soggetti e deliberarne le modalità di attuazione;
 - p. ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e/o di urgenza;
 - q. autorizzare il Presidente della Federavo ad accettare donazioni, eredità o legati;
 - r. gestire il logo, il marchio e ogni altro segno distintivo AVO e vigilare sul loro corretto utilizzo;
 - s. gestire il bollettino "Noi Insieme", altre eventuali pubblicazioni tradizionali o innovative, nonché strumenti di comunicazione e promozione di qualsiasi natura;
 - t. gestire i rapporti con Istituzioni, Enti e Associazioni a livello nazionale ed internazionale.

ART. 15)

Il Consiglio delle Regioni

1. È istituito il Consiglio delle Regioni.
2. Fanno parte del Consiglio, di diritto ed in quanto tali, il Presidente Federavo che convoca e presiede formalmente anche l'Organo, i Presidenti regionali democraticamente eletti nelle rispettive Assemblee, il Presidente della AFCV e i Presidenti o rappresentanti legali delle altre Associazioni federate.
3. Il Consiglio delle Regioni, nella prima seduta, nomina un proprio Vicepresidente che convoca e presiede il Consiglio su delega permanente del Presidente Federavo e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo. Solo in caso di palese ed ingiustificata inerzia da parte del Vicepresidente del Consiglio delle Regioni, il Presidente Federavo potrà avocare a sé il potere di convocare direttamente il Consiglio delle Regioni.
4. I membri del Consiglio delle Regioni durano in carica per tutto il periodo corrispondente al loro mandato. Alla scadenza sono sostituiti, automaticamente e senza specifiche procedure, dai Presidenti subentranti.
5. Il Consiglio delle Regioni si riunisce, su iniziativa del Vicepresidente o su istanza di almeno un terzo dei suoi componenti, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno di due volte l'anno. Almeno una volta l'anno il Consiglio delle Regioni è riunito, su convocazione del Presidente Federavo, in seduta plenaria con il Consiglio Direttivo, al fine di discutere collegialmente il risultato delle attività svolte anche in funzione della programmazione di altre che si intendono svolgere.
6. Le delibere delle riunioni del Consiglio delle Regioni devono essere trasmesse al Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio delle Regioni è la sede in cui si concordano le linee unitarie d'indirizzo in rapporto alle specifiche realtà regionali, elaborando

proposte operative da presentare al Consiglio esecutivo quali contributi per la definizione del programma generale della Federavo; si determinano le modalità per l'attuazione di progetti, attività e iniziative di interesse regionale e sovraregionale per la formazione permanente, la promozione, e la valorizzazione delle AVO locali e regionali; si programmano studi, ricerche e indagini utili alla migliore comprensione dei contesti, dei bisogni e delle istanze provenienti dalle AVO nei singoli territori in funzione del loro sviluppo e del miglioramento continuo; d'intesa con il Consiglio Direttivo si definiscono proposte operative per la realizzazione di iniziative nazionali che prevedano il coinvolgimento attivo delle AVO regionali.

8. Si definiscono protocolli d'intesa tra AVO regionali nonché azioni di sostegno e di accompagnamento a favore di AVO regionali o locali in difficoltà.
9. Il Consiglio delle Regioni svolge inoltre funzioni di verifica sul rispetto del programma e delle linee di indirizzo concordate con il Consiglio Direttivo nonché sull'adeguatezza della gestione federale nel suo complesso. In conseguenza di tale prerogativa, il Consiglio delle Regioni, qualora ritenuto necessario, può rivolgere istanza di chiarimenti direttamente al Presidente della Federavo o richiedere a singoli componenti del Consiglio Direttivo, nella seduta del Consiglio delle Regioni all'uopo deputata, di riferire in merito.
10. Il Consiglio delle Regioni è altresì il luogo in cui le singole AVO locali, mediante il proprio rappresentante regionale, ispirano, orientano e stimolano l'attività della Federazione attraverso un'azione propulsiva, propositiva e consultiva, allo scopo di contribuire alla piena realizzazione dei fini istituzionali della Federavo.
11. Attraverso il Consiglio delle Regioni le AVO locali saranno regolarmente informate sulle attività degli organismi federali.

ART. 16)

Il Collegio dei Revisori Legale

1. Il Collegio dei Revisori Legale è costituito da tre componenti in possesso di specifica e comprovata competenza ed esperienza in materia contabile e fiscale, e sono eletti dall'Assemblea.
2. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del corretto funzionamento del Collegio stesso.
3. Al Collegio dei Revisori Legale spetta la verifica della regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili ma ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo.
4. Il Presidente del Collegio ha la facoltà di convocare il Collegio dei Revisori Legale ogni tre mesi per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili. Il Collegio effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, prima della sua presentazione all'Assemblea alla quale espone la propria relazione.
5. Il Presidente del Collegio, con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili compiute dal Consiglio Direttivo e dal Tesoriere, deferisce la questione al Collegio dei Revisori perché adotti i provvedimenti che ritiene necessari.

6. I membri del Collegio dei Revisori Legale rispondono del proprio operato direttamente all'Assemblea delle Associazioni federate.

ART. 17)

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea ed agisce sempre in totale autonomia, indipendenza ed imparzialità e nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle leggi dello Stato.
2. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del corretto funzionamento del Collegio.
3. Possono essere deferite al Collegio dei Probiviri tutte le controversie insorte tra Organi della Federavo, tra la Federavo e le proprie Associazioni federate, tra le AVO Regionali, tra AVO locali di differenti regioni. In tal caso, il Collegio dei Probiviri agisce quale organo arbitrale e di garanzia statutaria e regolamentare. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione. Le decisioni assunte dal Collegio, ex bono et aequo, sono vincolanti per le parti contendenti.
4. Al Collegio dei Probiviri è deferita altresì la decisione sull'istanza di rimozione per indegnità presentata contro il Presidente della Federavo ed adotta tutti i provvedimenti che ritiene necessari nei casi di sua decadenza dall'incarico per cause di incompatibilità o di ineleggibilità, originarie o sopravvenute, nei casi di morte o dimissioni e in tutti gli altri casi in cui il Presidente non voglia o non possa adempiere alle proprie funzioni in maniera permanente.
5. Il Collegio dei Probiviri irroga le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti del Vicepresidente supplente e degli altri componenti del Consiglio Direttivo, secondo la seguente tipologia:
 - Ammonizione verbale;
 - Censura scritta;
 - Sospensione dell'efficacia o annullamento degli atti;
 - Sospensione personale dalle funzioni, dal ruolo e dall'attività per un periodo determinato;
 - Espulsione.

Le sanzioni, che non siano l'ammonimento e la censura, su proposta del Consiglio Direttivo, sono irrogate dal Collegio dei Probiviri previa contestazione dell'addebito all'interessato e alla ricezione di sue note difensive.

6. Il Collegio dei Probiviri decide, inoltre, quale organo d'appello, sui ricorsi presentati avverso le delibere disciplinari intraprese dal Consiglio Direttivo nei confronti di una Associazione federata e sul provvedimento di decadenza assunto nei confronti di un Consigliere per tre assenze consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.
7. I membri del Collegio dei Probiviri rispondono del proprio operato direttamente all'Assemblea delle Associazioni federate.

ART. 18)

Modalità di riunione degli organi federali

Tutti gli organi federali possono riunirsi utilizzando anche strumenti di comunicazione tradizionali, telematici e innovativi di qualsiasi natura,

purché siano osservate le regole dell'etica e del corretto uso dei servizi di rete.

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.

ART. 19)

Gratuità e incompatibilità delle cariche elettive

1. Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito.
2. Le cariche elettive sono assolutamente incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale intrattenuto con la Federavo. Sono altresì incompatibili con qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni.
3. Il Presidente, il Vicepresidente rappresentante delle regioni, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro degli Organi summenzionati.
4. Non si può ricoprire più di una carica elettiva.

ART. 20)

Disposizioni circa la responsabilità

1. Tutte le Associazioni già federate e quelle di nuova costituzione o federazione sono dotate di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e fiscale rispetto alla Federavo.
2. La Federavo non assume, pertanto, alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie Associazioni federate.

TITOLO V

Risorse e bilanci

ART. 21)

Risorse economiche

1. Le risorse economiche della Federazione sono costituite da:
 - a. quote federative annuali;
 - b. contributi da parte delle Associazioni federate;
 - c. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, Enti o Istituzioni pubbliche;
 - d. contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
 - e. erogazioni liberali a titolo di donazione, eredità o legato;
 - f. contributi di privati, persone fisiche o giuridiche, società o associazioni;
 - g. erogazioni liberali da Associazioni federate e da terzi;
 - h. raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- i. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - j. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Durante la vita della Federazione è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione tra le Associazioni federate, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 3. La Federavo dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 4. Tutte le risorse economiche versate alla Federavo devono essere utilizzate per la realizzazione degli scopi statutari.
 5. I fondi, salvo le disponibilità correnti di cassa, devono essere depositati presso primari Istituti di Credito secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 22)

Esercizio sociale

1. L'esercizio finanziario della Federazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 23)

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono redatti a cura del Consiglio Direttivo e devono essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
2. Il bilancio consuntivo e preventivo, sono approvati dall'Assemblea delle Associazioni federate con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.

ART. 24)

Scioglimento e Devoluzione dei beni della Federavo ONLUS

1. Lo scioglimento della Federavo, per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti degli aventi diritto ed in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
2. I beni che residuano dopo l'esaurimento della procedura di liquidazione, saranno devoluti ad altre ONLUS o a fini di solidarietà sociale, operanti in identico o analogo settore, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI

Disposizioni finali e di attuazione

ART. 25)

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme

del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.lgs. 460/1997 e delle loro successive modificazioni e integrazioni.

ART. 26)

Norma transitoria

1. Le norme dello Statuto vigente si intendono abrogate a decorrere dalla data di approvazione del presente Statuto; parimenti si intendono abrogate tutte le norme del Regolamento vigente che con esso risultino in contrasto.
2. Tutte le Associazioni federate sono tenute ad apportare ai propri Statuti, ai regolamenti ed alle norme in contrasto con il presente Statuto, entro ventiquattro mesi, le opportune modifiche di adeguamento, pena la decadenza dalla Federazione.
3. Il Consiglio delle Regioni, entro un anno dal suo insediamento, deve dotarsi di un proprio regolamento interno il quale, nei sei mesi consecutivi, dovrà essere approvato dalle singole Assemblee Regionali per poi essere ratificato dal Consiglio Direttivo della Federavo. In nessun caso il regolamento interno potrà apportare deroghe o modificare le norme, i principi e i procedimenti previsti nel presente Statuto.
4. Il Collegio dei Probiviri eletto secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento ivi allegato, entro un anno dal suo insediamento, deve dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento e disciplinare, da sottoporre al Consiglio Direttivo in seduta comune con il Consiglio delle Regioni per la ratifica.
5. I titolari di cariche sociali all'interno della Federavo – Presidente, componenti del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri – dalla data di approvazione del presente Statuto possono compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione e gli atti finalizzati al rinnovo delle cariche federali, secondo le disposizioni del regolamento elettorale allegato allo Statuto.
6. Per il primo rinnovo delle cariche federali a seguito dell'approvazione del presente Statuto, il seggio elettorale sarà costituito, su indicazione del Consiglio Direttivo, da un Presidente e due scrutatori nominati dall'Assemblea che provvederanno alle operazioni di voto e scrutinio. La presentazione dei candidati per ciascuna lista avverrà direttamente in Assemblea, previa verifica da parte della Segreteria Federavo della sussistenza dei requisiti di candidabilità richiesti dal Regolamento elettorale allegato. Inoltre, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto e soltanto per il primo rinnovo delle cariche federali, saranno ammessi a votare coloro che hanno partecipato all'Assemblea straordinaria per l'approvazione del presente Statuto e Regolamento elettorale. F.to: LODOLI CLAUDIO, Dott.ssa FEDERICA VERNA Notaio